

COMMISSIONE COVID-19 – C.O.A. ROMA



Coordinatore: consigliere avv. Grazia Maria Gentile

* * * * *

VADEMECUM PER LA MEDIAZIONE

I provvedimenti legislativi per l'emergenza covid-19 e modalità operative per lo svolgimento dell'attività professionale nella fase emergenziale

Il COA di Roma ha istituito la commissione “Covid-19” al fine di monitorare le problematiche teoriche e pratiche cui gli avvocati devono quotidianamente far fronte in ragione dell'emergenza.

Nell'ambito di operatività di questa commissione si è ritenuto opportuno approntare un sintetico *vademecum* che possa indicare agli Avvocati che assistono le parti durante il procedimento di mediazione, con particolare riferimento alla disciplina normativa in materia sanitaria ed alla mediazione telematica.

* * * * *

RIFERIMENTI NORMATIVI E CONSEQUENZIALI

- [Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28](#)
- Art. 83 comma 20) e 20) bis D.L. 18/2020 convertito in [Legge n. 27 del 24 aprile 2020](#)
- [Comunicato](#) del Ministero della Giustizia del 30 aprile 2020

* * * * *

1. ARTICOLO 83 COMMA 20) E 20) BIS DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020 convertito, con modificazioni, nella [Legge n. 27 del 24 aprile 2020](#):

Le mediazioni da remoto (telematiche) sono sempre state possibili anche durante il tempo della sospensione. **L'unica condizione richiesta è rappresentata dal necessario preventivo consenso di tutte le parti che partecipano alla mediazione.**

2. Decreto-legge 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020 (Art. 20) - (estratto)

Consigli Pratici:

- Creare possibilmente un contraddittorio PREVENTIVO tra tutte le parti a fini esclusivamente organizzativi.
- Premurarsi di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per partecipare al futuro incontro
- Asset organizzativi, compresa la scelta della piattaforma e la trasmissione telematica di documenti che normalmente si depositano all'incontro fisico (ad esempio, ricevute di ritorno, procure speciali

In particolare, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (termine esteso dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) sono:

SOSPESI I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITÀ NEI PROCEDIMENTI DI:

➤ **mediazione** ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

➤ nei procedimenti di **negoziazione assistita** ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché,

➤ in **tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale** delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono, conseguentemente, sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

3. Decreto-legge 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020 (Art. 20 - bis) - (estratto)

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020:

Gli INCONTRI DI MEDIAZIONE in ogni caso possono svolgersi IN VIA TELEMATICA:

Consigli Pratici:

- Se autorizzato dal Responsabile dell'Organismo e previsto dal Regolamento, con l'accordo di tutte le parti (Mediatore compreso) la mediazione può svolgersi anche presso lo studio professionale di una di esse.
- La Parte ed avvocato devono firmare analogicamente il verbale, innanzi al mediatore (anche se in collegamenti separati da remoto).
- È consigliata la procura speciale anche solo ai fini della sottoscrizione del verbale. Per evitare troppi passaggi telematici del verbale, la parte che partecipa da remoto, ma che si trova in luogo diverso dallo studio del suo legale, sottoscriva previamente una procura

➤ con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento;

➤ se non vi è spontaneità della richiesta di almeno una di loro, di un approccio programmatico iniziale da parte del mediatore;

➤ anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica.

4. Decreto-legge 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n. 27/2020 (Art. 20 - ter) - (estratto)

Nel periodo dal 9 marzo sino al termine delle misure di contenimento:

La sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine,

- unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità;
- a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica;
- l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Consigli Pratici:

- Qualora la parte assistita segua la mediazione da remoto, ma da luogo diverso dallo studio del proprio Avvocato, è bene che quest'ultimo abbia una procura sostanziale o notarile (ove prevista *ex lege*), che preveda tra i poteri delegati ANCHE la sottoscrizione del verbale e/o dell'eventuale accordo di mediazione.

5. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, Mediazione mediante sistemi di videoconferenza.

MEDIAZIONE MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA (art. 4, IV comma)

La Procedura:

- Il mediatore si reca nella sede dell'organismo, oppure, previo accordo con le parti, opera direttamente dal suo studio professionale o da remoto, in qualsiasi luogo ritenga opportuno.
- L'Avvocato, si collega da remoto tramite appositi sistemi di videoconferenza, unitamente alla Parte (o anche quest'ultima in collegamento da remoto).

Consigli Pratici:

- La firma digitale dovrà essere apposta dall'Avvocato sia in formato PaDes (ossia con la marcatura temporale e firma visibile sul documento) sia in CaDes (con estensione p7m) al fine di garantire l'autenticità del file.

➤ L'Avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

➤ Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

6. Ministero della Giustizia – Ufficio II Comunicato del 30 aprile 2020

Nel periodo dal 18 marzo al 30 giugno 2020:

Tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto da questo dicastero potranno svolgere la mediazione telematica, dotandosi di sistemi di videoconferenza, anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura.

Consigli Pratici:

- Creare possibilmente un contraddittorio PREVENTIVO tra tutte le parti e con l'organismo di mediazione a fini esclusivamente organizzativi.
- Premurarsi di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per partecipare al futuro incontro.

COMMISSIONE COVID-19 – C.O.A. ROMA



Si ricorda che è necessario il preventivo consenso di tutte le parti che partecipano alla mediazione.

* * * * *

Commissione COVID-19 COA - Roma

Cons. Avv. Maria Agnino

Avv. Andrea Mariani

Dott. Nicolò Cagnato

Avv. Marianna Fabiano

Cons. Avv. Angelica Addressi

Roma, 26/05/2020